

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4054

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

Nuove norme in materia di pubblicità sulle strade
e sulle autostrade

ONOREVOLI SENATORI. - La pubblicità è uno strumento indispensabile all'attività economica e commerciale. Il progresso tecnologico nei mezzi di comunicazione ha reso obsolete talune forme di pubblicità, quali, ad esempio, la cartellonistica posta ai lati delle strade. Tuttavia essa resta una forma pubblicitaria economicamente più accessibile alle piccole aziende di quanto non siano gli spazi in vendita all'interno della stampa o delle trasmissioni televisive.

L'intento del presente disegno di legge non è la penalizzazione delle attività di impresa, quanto piuttosto di rappresentare l'esigenza di sottrarre il paesaggio italiano al proliferare di una cartellonistica aggressiva e deturpante. L'articolo 9 della Costituzione impone la tutela del patrimonio paesaggistico. Il fenomeno non è solo esteticamente ma anche economicamente dannoso, in quanto il panorama naturale ed urbano risulta quantomeno scoraggiante per i flussi turistici. Quanto ai megacartelloni essi possono ingenerare anche un effetto controproducente per gli stessi inserzionisti.

Non dobbiamo sottovalutare che la qualità della vita dei cittadini può essere danneggiata anche dalla sensazione di disordine dell'ambiente in cui si vive e dall'assistere al trionfo dell'illegalità: il tutto è infatti aggravato dal dilagare dell'abusivismo e della illegalità, con l'invasione dei centri urbani delle città storiche da parte di tabelloni di piccole e grandi dimensioni, quasi sempre accompagnata dall'evasione delle relative tasse comunali. Purtroppo i comuni, al di là degli enunciati, non sono riusciti a ripristinare la legalità ed il decoro urbano ed una radicale bonifica si impone nell'agenda del recupero della qualità degli spazi urbani.

La normativa attuale è affidata al nuovo codice della strada e alle relative norme re-

golamentari di attuazione, con cui si vieta la pubblicità su tutte le autostrade e sulle strade extraurbane, ma limitandosi alle sole arterie definite «principali». Sono invece consentite forme di pubblicità che non distruggano, ma tale enunciato è comicamente in contraddizione con le stesse finalità di un messaggio pubblicitario, che nasce, si presume, al fine di attirare l'attenzione. La lunga battaglia di associazioni, quali il Fondo mondiale per la natura (WWF), Italia Nostra e Verdi Ambiente, e società ci spinge dunque a dare una sistemazione più rigorosa alla normativa vigente.

Con la presente proposta si inaspriscono le sanzioni per le violazioni al codice della strada in materia di cartellonistica e si estende il divieto di tali impianti a tutte le strade extraurbane, onde evitare che file ininterrotte di cartelli nascondano bellissimi scorci di campagna o sfondi naturali di grande fascino, che sono il vero patrimonio, culturale e turistico, del nostro Paese, invidiati in tutto il mondo e proprio per questo meta di viaggiatori provenienti da ogni Paese. Anche sulle strade urbane ad alto scorrimento sarà vietato apporre cartelloni, non solo per salvare la periferia dall'assalto degradante dei cartelloni, ma anche per le medesime finalità di sicurezza alla circolazione che avevano ispirato il divieto oggi vigente su autostrade e strade principali.

Infatti il traffico caotico nelle città è, secondo ogni statistica, più pericoloso di quello extraurbano e non consente ulteriori distrazioni. Sono inoltre rafforzate le norme a tutela degli ambienti urbani di maggior rilevanza storica o artistica, senza limitarsi ai centri storici, stante la situazione attuale che vede coperti da tabelloni e manifesti tratti di strade che, pur essendo secondarie e periferiche, hanno storia millenaria (vedi

la cosiddetta via Francigena, itinerario chiave del Giubileo) oppure ospitano torri medievali, tratti di acquedotto o resti di qualche importanza.

Per questi motivi riteniamo ormai maturo nella coscienza dei cittadini e nella consapevolezza degli stessi operatori commerciali

e pubblicitari il superamento di forme arcaiche ed antiestetiche di pubblicità, seguendo la linea già intrapresa da alcune province autonome. Pertanto auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«7. È vietata qualunque forma di pubblicità lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade statali, regionali e provinciali, e dei relativi accessi, nonché delle strade urbane ad alto scorrimento veicolare o aventi valenza artistica, storica o paesaggistica. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni purché autorizzate dall'ente proprietario delle strade e realizzati in armonia con il paesaggio artistico o naturale circostante».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni si dotano di una mappatura delle strade urbane, al fine di individuare le strade ad alto scorrimento veicolare e le strade aventi valenza artistica, storica o architettonica.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari delle strade di cui al comma 1 procedono alla rimozione degli impianti di pubblicità.

Art. 2.

1. Il comma 11 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire trenta milioni».